



Elena Chiefa

Francesco Santi

Mario Stigliano

Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo

(Vers. 1.5 - Aggiornata al 1 marzo 2020)

Premessa	3
Coronavirus	4
La Valutazione dei Rischi e COVID-19	6
Decalogo sul Coronavirus	9
Limitazioni trasferte, smart working, riduzione temporanea delle attività,	10
Procedura per l'igiene delle mani	13
Procedura per la pulizia degli ambienti	15
Definizioni di Casi.....	16
Dispositivi di Protezione Individuale	17
Informazione e Formazione dei lavoratori.....	20
Normativa.....	21
Bigliografia.....	22
Numeri di telefono.....	23
Note.....	24

Premessa

Parola d'ordine: **semplicità**.

La semplicità è l'elemento chiave per affrontare l'emergenza sanitaria mondiale "Nuovo Coronavirus". Per semplificare ci vuole collaborazione tra tutte le figure aziendali, ma anche la volontà di mettere in discussione il pensiero corrente senza farsi sopraffare dal panico e dalle fake news.

Don Ferrante ne I Promessi Sposi (Alessandro Manzoni, Cap. XXXVII, 1840) fino al momento della sua morte continuava a sostenere che la peste non era altro che la conseguenza della "fatale congiunzione di Saturno con Giove" e non andava curata. *"E quando mai s'è sentito dire che l'influenze si propaghino ...? ... e poi venirci a dire, con faccia tosta: non toccare qui, non toccare là, e sarete sicuri! Come se questo schivare il contatto materiale de' corpi terreni, potesse impedir l'effetto virtuale de' corpi celesti!"*. E' l'emblema della cultura inutile, formale ed erudita; non pensa, non ragiona a sa tutto a memoria. Dobbiamo evitare di avere altri don Ferrante nella nostra società e nelle nostre aziende.

Come specialisti della prevenzione abbiamo deciso di scrivere questo Vademecum perché il COVID-19 impatta sulla sfera lavorativa e su quella privata. E' una guida snella con gli strumenti necessari al Datore di Lavoro, al RSPP, al RLS e a tutti i lavoratori per gestire ed affrontare l'emergenza "Nuovo Coronavirus", con l'obiettivo di innalzare il livello di attenzione e di prevenzione.

Mario, Francesco, Elena

Coronavirus

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Identificati negli anni '60, il nome deriva dalla loro forma al microscopio, simile a una corona. Sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali, bersagliando le cellule epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Il nuovo Coronavirus (nCoV) identificato per la prima volta a Wuhan in Cina nel Dicembre 2019 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai riscontrato nell'uomo.

Il virus SARS-CoV-2 – come designato dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) – è l'attuale virus causa dell'epidemia chiamata "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2".

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la "COVID-19" in cui "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata. Per attrazione, anche lo stesso virus è ormai comunemente denominato COVID-19, a partire dalla stessa normativa d'urgenza adottata dal Governo e ormai convertita in legge (decreto legge 6/2020), e così sarà denominato nel presente documento.

L'ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 dell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

I principali rischi pandemici si concentrano nei luoghi di sosta o transito per consistenti masse di popolazione: aree pubbliche, aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione, mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro.

Alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, generalmente dopo un contatto stretto con un paziente infetto (ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario). La via primaria è rappresentata dalle goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite la saliva, tossendo e/o starnutendo, contatti diretti personali, le mani (ad esempio toccando con le mani contaminate, non ancora lavate, bocca, naso o occhi). In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. È importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, gettare i

fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso, lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche. In base ai dati finora disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del nuovo coronavirus.

Ulteriori informazioni sul nuovo Coronavirus si possono trovare su:

- Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
- Numero di pubblica utilità dall'Italia: 1500
- Istituto Superiore di Sanità, Epicentro: www.epicentro.iss.it/coronavirus/
- Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani", bollettino Coronavirus: www.inmi.it/bollettino-coronavirus

La Valutazione dei Rischi e COVID-19

Come si inquadra il nuovo Coronavirus rispetto agli obblighi di valutazione dei rischi del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.?

Il nuovo Coronavirus, essendo un “nuovo” virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell’uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all’interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo (art. 268 d.lgs. 81/08).

L’obbligo per il Datore di lavoro di valutazione del rischio biologico ricorre qualora l’attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un “agente biologico”, ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni” (v. artt. 266 e 267 D.Lgs. 81/2008).

La classe di appartenenza, a volte erroneamente considerata sinonimo di “pericolosità” dell’agente biologico, è una classificazione dinamica che tiene conto dei vari fattori che aiutano il Datore di Lavoro a correttamente gestire il rischio biologico per i dipendenti. I fattori che determinano l’appartenenza ad una specifica classe sono: l’infettività, la patogenicità, la virulenza e la neutralizzabilità.

Al momento della redazione del presente documento, come definito dall’ICTV (dall’International Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di appartenenza del COVID-19 è la classe 2 degli agenti biologici secondo l’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

Sulla base di questa classificazione quindi possiamo analizzare come si deve comportare il Datore di Lavoro verso questo particolare agente biologico.

CASO 1 – Ambienti di lavoro in cui l’esposizione al COVID-19 è specifica. Ad esempio ambito sanitario, nei pronto soccorso, reparti malattie infettive, addetti alla sicurezza aeroportuale, addetti delle forze dell’ordine in aree oggetto di focolai, addetti dei laboratori di analisi, ...

Il Datore di Lavoro ha già valutato il rischio biologico nel DVR e il nuovo Coronavirus non cambia la valutazione, le misure di prevenzione e protezione adottate per altri virus con le stesse modalità di esposizione dei lavoratori. E' necessario gestire il rischio con una procedura specifica che, partendo dalla valutazione del **Rischio** come combinazione del **Entità** del pericolo dell'agente biologico combinato alla **Probabilità** di esposizione dei lavoratori ($R = E \times P$), valuta come intervenire operativamente per ridurre al minimo tale rischio. Le azioni possibili dipenderanno dalla valutazione e, come per tutti gli altri agenti biologici, dovranno comprendere sicuramente anche la corretta informazione, la formazione dei lavoratori e la fornitura dei DPI secondo la specifica mansione e valutazione (si veda più in dettaglio oltre).

È chiaro che nei settori indicati non si può eliminare il rischio biologico specifico, ma occorre valutarlo e ridurlo con varie azioni di contenimento, dalle barriere fisiche (D.P.I. ed altro) a quelle comportamentali (procedure, formazione e informazione, etc...).

Al fine di tutelare la salute e sicurezza di tutti i lavoratori, il Datore di Lavoro deve adottare adeguate misure precauzionali, quali definire procedure operative per la prevenzione e gestione del rischio, provvedere alla fornitura di adeguati DPI (adeguati anche sotto il profilo ergonomico) e deve assicurare la salubrità degli ambienti, dunque l'installazione di erogatori di gel antibatterici, l'accurata pulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti, la dotazione di guanti o mascherine protettive e simili accorgimenti. Tra le misure urgenti da adottare rientrano quelle indicate nel D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 e le nuove indicazioni e chiarimenti della circolare del 22/02/2020 del Ministero della Salute. Con il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, emergenza dichiarata dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), nella finalità di prevenire e contrastare l'ulteriore propogazione del coronavirus.

CASO 2 – Altri ambienti di lavoro in cui l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico.

Per meglio comprendere, a titolo di mero esempio: ambienti industriali, civili, scuole, terziario, grande e piccola distribuzione, attività commerciali, della ristorazione, trasporti, etc...

Il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ha già valutato il rischio biologico e sicuramente avrà presente nel documento di valutazione una sezione per il cosiddetto “Rischio Biologico Generico”. Questa sezione si applica a tutti gli agenti biologici (non dipende dalla classe di appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro come nella loro normale vita privata. Il rischio biologico del COVID-19 rientra in questa sezione infatti non è legato direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione (salvo i casi specifici indicati nel paragrafo precedente) **pertanto il Datore di Lavoro non deve aggiornare il DVR.**

Stante però la situazione di allarme sociale diffuso dalle notizie e dai Media, il Datore di Lavoro può considerare un’integrazione al DVR Biologico specificando il “nuovo” agente biologico: il COVID-19 per questi ambiti lavorativi deve essere valutato come RISCHIO BIOLOGICO GENERICO. L’esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale. Di conseguenza la valutazione del rischio per l’agente biologico COVID-19 è genericamente connessa alla compresenza di esseri umani sul sito di lavoro.

Il Datore di Lavoro quindi dovrà verificare che sia stata fatta corretta formazione e informazione ai propri dipendenti sulla Gestione del Rischio Biologico Generico.

Le procedure che il Datore di Lavoro, mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Medico Competente, il R.S.P.P., il R.L.S. e gli A.S.P.P., deve applicare sono, quindi, quelle di Prevenzione del Rischio Biologico Generico, adottando comportamenti basati su informazioni corrette.

Vista la particolare situazione venutasi a creare in Italia con un certo numero di casi e la conseguente suddivisione fra zone rosse (comuni ove è presente un focolaio) e zone gialle (interregioni in cui è maggiormente possibile una diffusione del virus) il Datore di Lavoro può comunque valutare insieme al Servizio Prevenzione Protezione nel suo complesso la

verifica ed integrazione delle procedure operative di gestione del Rischio Biologico Generico.

Per coadiuvare il Datore di lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione a tal fine, seguono una serie di brevi paragrafi che possono costituire una traccia per tale approfondimento.

Decalogo sul Coronavirus

Nell'ambito della corretta informazione e delle procedure che il Datore di Lavoro può rendere disponibili ai propri dipendenti rientra sicuramente il **decalogo sul "coronavirus"** che l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno messo a disposizione sui propri siti rispetto ai corretti comportamenti da adottare e che qui per comodità si riproduce:

- *Lavati spesso le mani;*
- *Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;*
- *Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;*
- *Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci;*
- *Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;*
- *Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;*
- *Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate;*
- *I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;*
- *Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni;*
- *Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.*

Limitazioni trasferte, smart working, riduzione temporanea delle attività, ...

Eventuali limitazioni o indicazioni specifiche quali chiusura temporanee di attività, riduzione degli orari di apertura, limitazioni alle trasferte in siti in cui **non siano** presenti focolai, attivazione di smart working, e simili, non essendoci un rischio Specifico nell'Attività lavorativa, nella mansione dei collaboratori e di conseguenza nella valutazione eseguita, possono essere applicate quali **misure di supplementare precauzione**, ma non devono considerarsi obbligatorie e viceversa dovranno essere applicate come obbligatorie solo in conseguenza di eventuali ordinanze da parte delle Autorità nazionali e locali competenti.

In particolare si sottolinea che al fine di ridurre la diffusione dell'epidemia, dato l'elevato grado di trasmissibilità, il Ministero della Salute, con la circolare n. 3190 dello scorso 3 febbraio, ha fornito alcuni primi chiarimenti sui comportamenti prescritti, limitatamente agli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico.

Con valenza più generale il d.l. 6/2020 prevede, tra l'altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosca la fonte di trasmissione, o in ogni modo, nei quali vi sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti **sono tenute** ad adottare ogni misura di contenimento **"adeguata e proporzionata"** all'evolversi della situazione epidemiologica.

Il principio legale di "adeguatezza e proporzionalità" delle misure di ordine pubblico che vengano eventualmente adottate costituisce **un'importante novità**, che in parte corregge l'approccio seguito nei primi momenti, e che implica la ricorribilità avanti il giudice amministrativo (TAR) di eventuali provvedimenti amministrativi che dovessero eccedere tale canone.

Poiché tale principio vale per le pubbliche Autorità, a maggior ragione si può ritenere che esso costituisca un canone di riferimento anche per il Datore di lavoro (pubblico e privato) tenuto ad adottare nel proprio ambito le misure preventive necessarie.

Le misure di contenimento adottabili dalle competenti Autorità secondo il decreto sono:

- il divieto di allontanamento,
- il divieto di accesso al Comune o all'area interessata;
- la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
- la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
- la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei;
- la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus,
- l'obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- la sospensione dell'attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
- la possibilità che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
- la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

In caso di mancata ottemperanza alle misure di contenimento è prevista l'applicazione dell'art.650 c.p. che recita: *“chiunque non osservi i provvedimenti in questione, legalmente dati dall'Autorità per ragione di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, verrà punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206,00 euro”*.

All'art. 3 del D.L. n.6 del 23/2/2020 viene facilitata l'applicazione del “lavoro agile”, per sopperire all'eventuale inagibilità temporanea del luogo di lavoro o anche come misura precauzionale ancorchè non obbligatoria.

Tale istituto, disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, diventa applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito

di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Qualora si verificano le condizioni sopra richiamate, gli obblighi di informativa di cui all'art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Con la circolare del 22/02/2020 il Ministero della Salute ha fornito delle integrazioni e modifiche alle note Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020. In tale Circolare si precisa che l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha intanto denominato il nuovo coronavirus "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

Tuttavia nel presente Vademecum, come già specificato, si è scelto per chiarezza e omogeneità comunicativa, di continuare a seguire la denominazione legislativa COVID-19, indipendentemente da quella che, a questo punto, appare la più precisa denominazione scientifica dell'agente biologico.

Procedura per l'igiene delle mani

Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e protezione dal rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni da un campione all'operatore oppure da un operatore all'altro e/o all'ambiente.

Gli operatori possono raccogliere germi sulle loro mani per contatto con la cute integra, con i campioni biologici, con le attrezzature o le superfici di lavoro. Le mani sono, inoltre, di per sé un'importante fonte di contaminazione di microrganismi (flora batterica transitoria e flora batterica residente della cute).

Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani eventuali agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti nell'organismo, e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi.



Per quanto riguarda il lavaggio delle mani, va tenuto presente che esso va applicato:

- Dopo ogni attività di lavoro con potenziale esposizione al rischio biologico;
- Dopo aver tolto i guanti e altri DPI o indumenti protettivi;

-
- Nel caso di contaminazione o sospetta tale con materiali a rischio (ad es. fluidi biologici, campioni ambientali di suolo, acqua, campioni alimentari di origine animale, rifiuti, animali);
 - Dopo l'effettuazione di manovre invasive su pazienti umani o animali nelle attività sperimentali;
 - Dopo attività generiche come aver starnutito, soffiato il naso, usato i servizi igienici, aver adoperato mezzi pubblici;
 - Prima di lasciare l'area di lavoro o il laboratorio;
 - Prima di mangiare, bere, applicare cosmetici o lenti a contatto, assumere farmaci.

Inoltre si ricorda che:

- L'uso dei guanti non sostituisce l'igiene delle mani.

Come eseguire il lavaggio delle mani:

- Utilizzare sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda;
- Applicare il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofinare sul dorso, tra le dita e nello spazio al di sotto delle unghie, per almeno 15-20 secondi;
- Risciacquare abbondantemente con acqua corrente;
- Asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, asciugamani monouso o con un dispositivo ad aria calda o con asciugamani di tela in rotolo;
- Non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiudere il rubinetto, se non presente un meccanismo a pedale, usa una salviettina pulita, meglio se monouso.

Durata totale della procedura: circa 40-60 secondi.

In assenza di servizi igienici e della disponibilità di acqua corrente, utilizzare gel igienizzante per mani pronto all'uso (con movimenti analoghi al lavaggio mani con acqua e sapone: applicarlo sul palmo di una mano e, strofinando le mani, frizionare e distribuirlo sulla superficie di entrambe le mani, lasciando agire per circa 10-15 secondi, finché non si asciuga. Seguire le istruzioni del fabbricante circa la quantità di prodotto da usare ed il tempo di azione).

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione. La circolare raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali). Misure preventive quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture.

Procedura per la pulizia degli ambienti

PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI

Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative.

Nel caso in cui il Datore di Lavoro venga informato dall'autorità sanitarie locali che un suo dipendente è stato ricoverato a seguito di infezione da COVID-19, dovrà applicare le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.

Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI - svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detersivo. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento:

Scrivanie	Porte
Sedie	Muri
Schermi	Finestre
Tavoli	Maniglie
Tastiere	Telecomandi
Pulsantieri	Interruttori
Telefoni	Tutte le altre superfici esposte

Definizioni di Casi

Caso sospetto. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni: storia di viaggi o residenza in Cina; oppure contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da COVID-19; oppure ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19. Si sottolinea che la positività riscontrata per i comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la coinfezione da COVID-19 e pertanto i campioni vanno comunque testati per questo virus. I dipartimenti di prevenzione e i servizi sanitari locali valuteranno: eventuali esposizioni dirette e documentate in altri paesi a trasmissione locale di COVID-19, persone che manifestano un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica.

Caso probabile. Un caso sospetto il cui risultato del test per COVID-19 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per COVID-19 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato. Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da COVID-19, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione. La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

Dispositivi di Protezione Individuale

Per Dispositivi di Protezione Individuale, ai sensi dell' art. 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si intende *"qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo"*.

Tra i vari obblighi prescritti dall'art. 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro, a seguito della valutazione dei rischi, deve individuare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi e, in questo caso, deve individuare i DPI idonei a ridurli, tenendo in considerazione anche le eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare per i lavoratori.

I lavoratori a loro volta, ai sensi degli artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., avranno l'obbligo di:

- utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti;
- aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;
- non apportare modifiche ai DPI forniti;
- segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione;
- verificare prima di ogni utilizzo l'integrità e la funzionalità del DPI;
- seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo.



A seguito della Valutazione dei Rischi i DPI per fronteggiare il Coronavirus sono quelli relativi a:

- Protezione delle vie respiratorie;
- Protezione degli occhi;
- Protezione delle mani;
- Protezione del corpo.

Protezione delle vie respiratorie

Ci soffermiamo in particolare sulle protezioni delle vie respiratorie – classificate come DPI di III Categoria – perché proteggono il lavoratore da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali la morte o danni irreversibili alla salute per l'esposizione ad agenti biologici nocivi.



I **facciali filtranti monouso** che proteggono da aerosol solidi e liquidi sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009:

- FFP1: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica in concentrazioni fino a 4xTLV, APF=4;
- FFP2: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità in concentrazioni fino a 12xTLV, APF=10;
- FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica a bassa tossicità e ad alta tossicità in concentrazioni fino a 50xTLV, APF=30.

In cui: TLV è il Valore limite di esposizione professionale, cioè la concentrazione di una sostanza chimica alla quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta senza effetti negativi sulla salute; APF è il fattore di protezione assegnato.

Sul facciale filtrante i codici riportati hanno i seguenti significati:

- NR: facciale filtrante monouso utilizzabile per un massimo di 8 ore;
- R: filtro riutilizzabile;
- D: protezioni respiratore che ha superato la prova opzionale di intasamento per una migliore respirazione.



In alternativa, è possibile utilizzare **semimaschere facciali con filtri** che proteggono a seconda del filtro utilizzato, da gas e/o aerosol. I filtri per la protezione da polveri, fumi e nebbie sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 143:2001 + A1:2006: P1, P2 e P3.

Il fattore di protezione assegnato APF e il TLV per le tre categorie sono identici a quelli indicati precedentemente per i facciali filtranti monouso. Si ricorda l'importanza della corretta procedura per utilizzare i DPI. In rete si trovano facilmente video esplicativi (ad esempio: <https://youtube.be/U2kgaVLDMr0>).

Per la protezione dal nuovo COVID-19 sono consigliati i facciali filtranti monouso FFP2 o FFP3 oppure semimaschere facciali con filtri P2 o P3.

Come indicato dal Ministero della Salute le protezioni delle vie respiratorie vanno indossate:

- Se hai sintomi di malattie respiratorie, come tosse e difficoltà respiratorie;
- Se stai prestando assistenza a persone con sintomi di malattie respiratorie;
- Se sei un operatore sanitario e assisti persone con sintomi di malattie respiratorie.

L'utilizzo di mascherine e filtri facciali non è necessario per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie.



#coronavirus

Quando va indossata la mascherina?

Se hai sintomi di malattie respiratorie, come tosse e difficoltà respiratorie

Se stai prestando assistenza a persone con sintomi di malattie respiratorie

Se sei un operatore sanitario e assisti persone con sintomi di malattie respiratorie

Non è necessaria per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie

 *Ministero della Salute*

www.salute.gov.it

Informazione e Formazione dei lavoratori

La prevenzione del COVID-19 passa attraverso l'informazione e la formazione dei lavoratori sulle procedure aziendali adottate per prevenire il rischio, sui comportamenti da adottare, anche sulla base dei provvedimenti legislativi e amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché sulle modalità prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi e per le segnalazioni.

L'informazione e la formazione ai sensi degli artt. 36 e 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. può essere effettuata illustrando ai lavoratori il decalogo dei comportamenti da seguire

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg.pdf

e la procedura per il corretto lavaggio delle mani

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf.



Il Ministero della Salute ha messo a disposizione una serie di materiali per la comunicazione dei principali aspetti di prevenzione del COVID-19 scaricabili dal seguente link e di immediato utilizzo per l'informazione aziendale a mezzo email, social network e whatsapp:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioMaterialiNuovoCoronavirus.jsp>.

Normativa

Di seguito si riporta l'elenco non esaustivo della normativa nazionale sul COVID-19:

- Circolare del Ministro della Salute n. 2302 del 27 gennaio 2020
- Circolare del Ministro della Salute n. 3190 del 3 febbraio 2020
- Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020
- D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*
- D.P.C.M. n. 6 del 23 febbraio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228)”*

L'elenco aggiornato della normativa nazionale e regionale è consultabile al seguente link:
<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp> .

Bigliografia

- Ministero della Salute – www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
- Istituto Superiore di Sanità, Epicentro – www.epicentro.iss.it/coronavirus/
- Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, bollettino Coronavirus – www.inmi.it/bollettino-coronavirus
- Ospedale Niguarda Cà Granda, “*Manuale di vestizione e svestizione*”
- SiRGISL – AreSS – Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia, Linee di indirizzo “*Misure di prevenzione e controllo negli operatori sanitari esposti a gravi infezioni respiratorie acute (sari) in ambiente assistenziale*”
- ASL AL Regione Piemonte, Procedura operativa “*Uso di D.P.I. nella prevenzione dell’esposizione a rischio biologico degli Operatori Sanitari*”
- UNI EN 143:2001 “*Apparecchiature di protezione delle vie respiratorie. Filtri contro particelle. Requisiti, prove, marcatura*”
- UNI EN 149:2001 “*Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Semimaschere filtranti antipolvere. Requisiti, prove, marcatura*”
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. *Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*
- D.Lgs. 17/2019 “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio*”

Numeri di telefono

La Protezione Civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.

Le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di COVID-19 per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

E' attivo il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

Numeri verdi istituiti dalle regioni sul Nuovo Coronavirus:

- Campania: 800 90 96 99
- Emilia-Romagna: 800 033 033
- Friuli Venezia Giulia: 800 500 300
- Lazio: 800 11 88 00
- Lombardia: 800 89 45 45
- Marche: 800 93 66 77
- Piacenza: 0523 317979
- Piemonte: 800 333 444
- Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88
- Puglia: 800 71 39 31
- Toscana: 800 55 60 60
- Trentino Alto Adige: 800 751 751
- Umbria: 800 63 63 63
- Val d'Aosta: 800 122 121
- Veneto: 800 46 23 40



Elena CHIEFA

Avvocato specializzata in Diritto del Lavoro e Risk Management Sanitario, Docente formatore Sicurezza sul Lavoro, Socio AIAS.

@ chiefa.legal@gmail.com



Francesco SANTI

Ingegnere esperto in Sicurezza sul Lavoro, Docente AIAS Academy settore Rischio Legionella e Rischio Biologico in ambito civile e industriale, Presidente Nazionale AIAS.

@ presidente@networkaias.it



Mario STIGLIANO

Ingegnere esperto in Sicurezza sul Lavoro, membro dell'EU-OSHA e della Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri di Taranto, Consigliere Nazionale AIAS.

@ mariostigliano@studiosigliano.net

Impaginazione e grafica



www.SafetyFocus.it